

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E LA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE

di *Rolando Dubini**

Come è noto l'art. 35 del Decreto Legislativo n. 35/2008 detta i contenuti obbligatori della Riunione Periodica (almeno) Annuale di Salute e Sicurezza sul lavoro:

"1. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute (...)

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione".

Le richieste/criticità più frequenti sono le seguenti:

1. DVR

Se non è ancora stata consegnata copia del DVR l'RLS lo richiede, eventualmente con comunicazione scritta prima della riunione. Se non viene consegnato può far mettere a verbale della riunione periodica questa

circostanza, contestando la violazione dell'art 18 comma 1 lettera o) del Dlgs 81/08, e segnalare la cosa all'organismo di vigilanza competente per territorio.

L'art 28 al comma 1 prevede che la valutazione del rischio "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro": su ognuno di questi aspetti di rischio durante il lavoro il RSPP può chiedere conto fin ogni momento, se tutto è adeguato alla realtà esistente, debitamente aggiornato e quotidianamente applicato come misure di prevenzione e protezione in atto.

Anche lingua, genere ed età dei lavoratori nel fare il DVR entrano decisamente in gioco.

Può anche pretendere che il DVR sia regolarmente firmato dai soggetti previsti dalla legge.

2. Valutazione stress lavoro correlato

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è oggetto della riunione periodica o di altra riunione specifica. Vale quanto detto al punto 1.

3. Andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria

Non di rado durante le riunioni periodiche l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria vengono trattati in modo superficiale e senza alcuna documentazione scritta. L'art 25 comma 1 lettera i) viceversa prevede che : "il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

* *Avvocato cassazionista del Foro di Milano*

effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;" e dunque il RLS può esigere la relazione scritta e ha diritto di verificare se le scadenze delle visite periodiche previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono rispettate. Prima del RS dovrebbe farlo l'azienda.

4. DPI

Sui DPI il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può verificare prima della riunione se i lavoratori sono stati informati su tutti i DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al loro uso. Inoltre se hanno ricevuto dettagliate informazioni:

- sulla loro sostituzione quando sono usurati (art 77 co 4 lett.a),
- sulla pulizia dei DPI di uso collettivo (art 77 co 4 lett. d),
- sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non sono adatti o sono troppo usurati

(art 76 co 2).

5. Formazione

Non di rado la comunicazione data dall'azienda durante la riunione periodica è generica e superficiale: il RLS può intervenire e proporre su tempi, modi e programmi della formazione, a sensi dell'art. 50 c. 1 lettera d) che prevede l'obbligo di consultarlo sulla organizzazione della formazione di cui art 37. La mancata consultazione è sanzionata.

Al RSPP spetta proporre i programmi di formazione (art 33 Dlgs 81/08). Inoltre la formazione "deve avvenire in collaborazione con organismi paritetici" (art 37 comma 12 Dlgs 81/08).

Il RLS può naturalmente interloquire sui programmi di aggiornamento che lo riguardano direttamente, per RLS (art. 37 c. 11), nonché sui programmi di informazione e formazione dei lavoratori e dei preposti.

RIUNIONE PERIODICA

Art.35 del D.Lgs.81/08

Dove:	nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
	nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione
Quando:	almeno una volta all'anno
	in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
Chi partecipa:	il datore di lavoro o un suo rappresentante L'RSPP il medico competente, ove nominato l'RLS
Argomenti da trattare:	- documento di valutazione dei rischi; - andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria - criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI - programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
Vanno individuati:	codici di comportamento e buone prassi
	obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

Il RLS opera nei seguenti ambiti: nella fase iniziale del processo di valutazione e identificazione delle misure di prevenzione, esprimendo il punto di vista dei lavoratori, negli aspetti legati a problemi specifici che sorgono durante l'attività lavorativa, quando si osservano e si interpretano i fenomeni e si devono decidere le strategie di intervento; nel monitoraggio delle condizioni di rischio nell'azienda, osservando eventuali cambiamenti; nella promozione delle attività volte al miglioramento della sicurezza; nella formulazione delle proposte e iniziative inerenti l'attività di prevenzione; nella partecipazione alle verifiche delle autorità competenti; nella segnalazione dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo al datore di lavoro o al suo delegato; nella relazione con il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il medico competente, gli Enti di promozione della salute sul territorio come l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS ex ASL), i Sindacati, ecc. L'apporto del RLS è significativo durante le ispezioni svolte dall'ATS, in quanto può contribuire a rappresentare meglio le reali condizioni di lavoro, proprio in virtù della sua presenza quotidiana e dell'esperienza di cui è custode [DALLA NORMATIVA ALL' ESERCIZIO EFFETTIVO DEL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – ATS Brianza 2021].